

Oggetto: Osservazioni alla Nota di Riscontro alle osservazioni e alla documentazione relativa alla procedura di riesame avviata dall'Autorità Competente in data 24.03.2016 dell'autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies D. Lgs. 152/2006 per l'unità produttiva "Fonderie Pisano" sito in Salerno alla via dei Greci 144.- CUP 7931

In riferimento alla nota di Riscontro alle osservazioni relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale prodotta dalla proprietà delle "Fonderie Pisano" sito in Salerno alla via dei Greci 144, le associazioni "Comitato Salute e Vita" e "Presidio Permanente" trasmettono le seguenti controdeduzioni da integrarsi alle osservazioni già trasmesse alla Regione Campania in data 23/12/2016

1. Dalla Nota di Riscontro del 20/03/2017 relativamente alla costruzione di nuove tettoie per una superficie totale di 900 mq, nella quale la proprietà Pisano dichiara e ribadisce la volontà di richiamare la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 16/11/1977 n. 1918 per realizzare una così estesa superficie di tettoie come se tale intervento fosse una semplice manutenzione ordinaria. Di contro, i comitati ribadiscono con forza che tali tettoie previste in progetto non possono essere realizzate con un semplice titolo abilitativo tecnico amministrativo come S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività), D.I.A., C.I.L.A. in quanto trattasi di opere che rientrano nell'ambito della ristrutturazione edilizia, essendo interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e quindi tali opere devono necessariamente essere sottoposte a permesso di costruire, sicché l'estesa superficie da essa occupata (900 metri quadrati totali), non può essere trascurata e la giurisprudenza amministrativa, del resto, ha previsto l'assoggettamento a concessione edilizia (ora, ovviamente, permesso di costruire), per le tettoie e strutture similari quando, per le loro consistenti dimensioni, arrecano una visibile alterazione all'edificio o alle parti in cui vengono inserite, non avendo quindi più carattere accessorio dell'edificio principale (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 10.12.2009, n. 8619). Inoltre si precisa che, attualmente nell'area industriale, sono presenti alcune tettoie non autorizzate dall'amministrazione comunale, per le quali sono state presentate delle richieste di inizio attività edilizia ma di fatto sono state respinte dall'amministrazione comunale in quanto dichiarate inammissibili. Da qui si segnala la non veridicità della relazione di conformità edilizio-urbanistica presentata dalla proprietà Pisano su firma dell'arch. Donato Cerone e l'illegittimità del parere positivo che il comune di Salerno, su firma dell'arch. Davide Pelosio, ha concesso per la conformità edilizio-urbanistica che ha comportato il parere favorevole della prima A.I.A. del 2012. Quindi già nella prima autorizzazione Integrata Ambientale erano presenti evidenti vizi procedurali per dichiarazioni e conformità edilizio-urbanistiche non corrispondenti al vero (tali incongruenze tecnico-amministrative sono state esposte anche alla Procura della Repubblica).
2. Per quanto riguarda l'osservazione sulla incompatibilità tra le tettoie ed il vincolo di inedificabilità posto dalla fascia di rispetto stradale, la proprietà Pisano, nella nota di riscontro alle osservazioni, ammette l'effettivo vincolo che una parte di superficie delle nuove tettoie da realizzare sono soggette, per cui propone la realizzazione, anziché di tettoie con struttura in ferro, di una semplice pergotenda in modo da rientrare l'opera come attività di edilizia libera. A ciò si ribatte dichiarando che tale soluzione non risolve il problema di protezione dagli agenti atmosferici degli elementi in ferro da fondere per evitare l'ossidazione degli stessi in quanto l'estensione e la struttura di una pergotenda non permette una idonea impermeabilizzazione degli elementi in ferro stoccati esternamente con conseguenti e inevitabili infiltrazioni di acqua all'interno di questo tipo di strutture. Infine si ricorda che anche la Regione, nelle prescrizioni che ha trasmesso alla proprietà Fonderie Pisano, ha rilevato che la superficie delle nuove tettoie previste per la protezione dei rottami da fondere (circa 900 mq di tettoie) possa essere non sufficiente e non congrua rispetto alla produzione ordinaria dell'attività

industriale, tanto più che alcune tettoie esistenti non sono da considerarsi e computarsi come ulteriore area di stoccaggio dei materiali in quanto dichiarate inammissibili e abusive e quindi soggette a prossima demolizione delle stesse.

3. In merito al punto 1) della nota di riscontro alle osservazioni prodotta dalle Fonderie Pisano in data 20/03/2017 si precisa che le Fonderie fanno riferimento solo alla classificazione SIC avvenuta nell'anno 2013 e quindi successiva all'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale, ma dimenticano che la Valutazione D'Incidenza è necessaria anche per le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S), classificazione che per il fiume Irno è avvenuta in data 11-10-2010 con la nota DPN-2010-21589 del Ministero dell'Ambiente.
4. E' da rimarcare che presupposto fondamentale di tale procedimento di Valutazione di impatto Ambientale è il fatto che l'azienda sia da considerarsi esistente e quindi tale valutazione prenda in considerazione solo il progetto d'ammmodernamento. Ma viene trascurata l'assenza di un documento fondamentale per l'esercizio delle attività di Fonderie: la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 216 del Regio Decreto 1265/34, secondo il quale le Fonderie Pisano, 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, avrebbero dovuto presentare tale comunicazione in quanto essa ricade nella classificazione di industrie insalubre di prima classe - (elenco b) al punto 82. Metalli - fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estrusione, stampaggio, tranciatura, altri trattamenti termici; fonderie di rottami di recupero, smaltatura - Tale comunicazione però non risulta essere un mero adempimento burocratico formale, poiché il combinato disposto tra il citato articolo e gli artt. 101 e seguenti del R.D. n. 45 del 1901 (Regolamento sanitario ancora in vigore) obbliga il comune e l'azienda sanitaria locale ad esprimere un parere espresso per tale tipo d'industria. Non essendo mai stata fatta tale comunicazione, come dimostrato dai documenti allegati (allegati 1-2-3-4) in cui l'amministrazione comunale asserisce di non essere in possesso di nessuna documentazione al riguardo, l'azienda risulta abusiva fin dall'origine e quindi non può considerarsi giuridicamente esistente.
La comunicazione ai sensi dell'art. 216 del R.D. 1265/34 non è sostituita dall'AIA, anzi, poiché l'azienda asserisce di essere già esistente ai tempi dell'istanza fatta nel 2011, essa sarebbe già dovuta essere presentata nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata nel 2012 per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ma in sua vece è stato presentato un mero certificato d'agibilità di un capannone ad uso stoccaggio di manufatti (vedi allegato 5)
5. Nella nuova relazione tecnico urbanistica a firma dell'arch. Antonio Cerone con data 06/03/2017 non viene fatto nessun riferimento alla regolarità edilizia delle strutture e delle opere delle Fonderie Pisano e quindi essa non risulta essere conforme ai requisiti di legge. Si vuole poi rimarcare che nella relazione tecnico urbanistica, sempre a firma dell'arch. Cerone, precedentemente presentata in data settembre 2016, vi era riferimento alla regolarità edilizia ma essa risultava non conforme poiché veniva menzionato un titolo abilitativo relativo alla costruzione di una tettoia (C.I.L. 39205 del 02/03/2012) che in realtà era stato dichiarato inammissibile dall'amministrazione comunale. L'istanza quindi va rigettata anche considerando tale circostanza, già evidenziata nelle precedenti osservazioni a firma di questo Comitato
6. E' inquietante l'affermazione del proponente, più volte reiterata nella documentazione prodotta ove riporta; *L'azienda ha, altresì, previsto la chiusura dello stabilimento e la delocalizzazione della produzione aziendale in un arco temporale non superiore ai 48 mesi. Gli interventi in progetto sono previsti per consentire all'Azienda di svolgere l'attività di produzione nell'ottica di salvaguardia e tutela ambientale nell'arco temporale antecedente la definitiva chiusura dell'opificio industriale e la delocalizzazione in altra area.*
Di fatto si sta chiedendo un permesso a tempo per continuare ad inquinare secondo l'azienda per 48 mesi, oggettivamente per almeno altri dieci anni considerato che la proprietà non ha un sito per effettuare la

delocalizzazione e che tutte le comunità sono ostili all'insediamento sul proprio territorio dell'imprenditore Pisano.

Relativamente alla riqualificazione dell'impianto di trattamento acque meteoriche sono state redatte le seguenti controdeduzioni:

7. Mancanza di planimetria in cui si evinca la superficie scolante.
La Fonderia Pisano indica nel calcolo del dimensionamento dell'impianto di trattamento della prima pioggia, un'area scolante di 50.000 mq, senza un raffronto evidenziabile da planimetria in scala adeguata; inoltre, non sono identificate le caratteristiche di permeabilità al terreno delle superfici;
8. La capacità delle vasche progettate è insufficiente;
Infatti il Piano di Gestione delle Acque della Regione Campania, all'allegato 15 Relazione Specifica – Programma di misure da Piani di Tutela e Piani d'Ambito, capo IV 65, art 113 (Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia) sancisce: “5. *Le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio, che siano da recapitare in corpo d'acqua superficiale ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 mc per ettaro di superficie scolante;*” (come riportato anche nel paragrafo 4.2 Quadro normativo di riferimento per gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia). Quindi nel caso specifico, tenuto conto che la superficie scolante è pari a 50.000 mq=5 ettari, la capacità minima dovrebbe essere pari a $50 \times 5 = 250$ mc
Invece, il volume delle vasche progettate è pari a: $19.60 \times 2.3 \times 2.33 \times 2 = 210 \text{mc} < 250 \text{mc}$ imposta dalla succitata legge regionale.
E' da evidenziare inoltre che non vanno considerate nel calcolo di cui sopra le vasche esistenti, in quanto aventi la funzione di vasche di pretrattamento, che tra l'altro sono addirittura dannose per i motivi al successivo punto 9;
9. Il progetto di ammodernamento dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia viene trattato secondo concezioni strutturali diverse dal punto di vista idraulico, la vasche esistenti sono di tipo discontinuo (accumulo), mentre quella di progetto è di tipo continuo. Essendo le vasche esistenti di capacità insufficiente (circa 80 mc) per trattare la portata di progetto pari a 1 mc/s, esse si riempiono in circa 80 secondi, provocando l'intervento della tubazione di by-pass con scarico nel fiume della successiva portata che quindi risulterà assolutamente non trattata;
10. Il Decreto prot. 0209146 del 24/03/2016 (allegato 6) che ha imposto il riesame dell'AIA prevedeva, tra l'altro la <<rimodulazione del sistema di scarico delle acque reflue meteoriche di dilavamento piazzali, attraverso la previsione del loro convogliamento, nella pubblica fognatura >> mentre, nel progetto dell'ammodernamento dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia, precisamente nel paragrafo 4.3.3 “Dimensioni e caratteristiche dell'impianto in progetto della Relazione Idrologica ed Idraulica”, vengono distinte due aliquote di portata acqua meteorica trattata; una, corrispondente ad una portata di 0.10 mc/s (10%), viene convogliata in fogna pubblica, mentre l'altra restante parte pari a 0.90 mc/s (90% - praticamente tutta) viene scaricata direttamente nel corpo idrico.
Tale circostanza è senza dubbio una violazione delle prescrizioni del Decreto sopraindicato
11. Importante controdeduzione da tenere necessariamente conto nella Valutazione di Impatto Ambientale è che per il trattamento delle acque meteoriche la proprietà Pisano prevede di realizzare,

a circa 20 metri dal fiume Irno, due enormi vasche ciascuna con le seguenti dimensioni: $19.60 \times 2.3 \times 2.33 = 105 \text{mc} \times 2 = 210 \text{mc}$. Infatti con tale volumetria si intende impermeabilizzare una enorme superficie a pochi metri dal fiume Irno e peraltro con elevato rischio idrogeologico.

Relativamente alle emissioni odorigene prodotte dall'impianto industriale "Fonderie Pisano" sono state redatte le seguenti controdeduzioni:

12. Il D. Lgs. 152/06, all'articolo 268 relativo alle definizioni della parte quinta del decreto stesso, al comma 1 lettera a) recita così...

-inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

mentre allo stesso articolo al comma 1 lettera b definisce

- emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente;

dalla data di riapertura dell'impianto la qualità dell'aria ha assunto (almeno da un punto di vista percettivo degli abitanti) le caratteristiche ante-operam al sequestro di giugno, producendo nel contempo un enorme numero di segnalazioni e denunce (con constatazione da parte dell'AG competente) per quanto riguarda emissioni odorigene e polveri.

L'accertamento dell'impatto odorigeno sull'ambiente da parte dell'ente ambientale competente è univocamente riportato nella relazione a firma dell'Ing Tiziana Capolupo ARPAC- Dipartimento Provinciale Avellino-Area-Territoriale UO.ARFI. prot 2016. 332233 del 16/5/2016 nella quale si concludeva affermando.

Tuttavia, nonostante in questo contesto si risente fortemente del contributo delle due sorgenti lineari di inquinamento atmosferico legato alle arterie stradali presenti nell'area, i risultati delle analisi ottenute dal GC/MS hanno mostrato nei punti P1 e P4 la presenza nell'aria di idrocarburi aromatici e non, tipica dei processi di combustione locali, quindi associabili ad attività che utilizzano combustibili fossili come la Fonderia Pisano

In questa sede controbattendo alle integrazioni prodotte nel marzo c.a. si precisa che la documentazione presentata è carente sotto tale punto di vista, che deve essere considerato ex lege.

Relativamente alle emissioni diffuse prodotte dall'impianto industriale "Fonderie Pisano" sono state redatte le seguenti controdeduzioni:

13. Nella documentazione tecnica presentata dal proponente viene allegato uno studio di ricaduta polveri in atmosfera (cfr punto 2) le sorgenti sono rappresentate da 16 camini numerati e per ciascuno dei quali la modellazione è riferita a parametri fisici e flussi di massa.

Orbene nel contestare i dati di input delle sorgenti (sono da decreto AIA, eluso, in quanto per superamento dei limiti imposti da l'ente preposto al rilascio, l'AG ha disposto il sequestro) non sono reali e la restituzione delle concentrazioni in virtù di ciò è aleatoria.

Ad aggravare il quadro ambientale e quindi l'innammibilità dei risultati simulati sono **le fonti diffuse**, ossia emissioni che non essendo convogliate fuoriscono da tutte le parti dell'opificio sfuggendo a qualsiasi trattamento e immesse tal quale in atmosfera.

Il proponente nella documentazione allegata precisamente nella relazione “ Sintesi non tecnica” revisione 1 datata marzo 2017 il tecnico Ing. Eugenio Avallone afferma quanto segue:

Occorre sottolineare che l'azienda ha già recentemente realizzato alcuni interventi. Tali interventi riguardano:

- *l'installazione di un secondo bruciatore post-combustore al camino dei cubilotti;*
- *il confinamento delle emissioni diffuse;*
- *interventi migliorativi relativi al sistema organizzativo-gestionale.*

Data la natura di tali interventi, non essendo necessarie autorizzazioni specifiche da parte di soggetti competenti, l'Azienda ha deciso di implementarli sin da subito per migliorare con effetto immediato le performance ambientali dell'impianto.

Si allegano foto e video di epoche successive che documentano la situazione reale e paradossale che gli abitanti si trovano a subire rendendo difficile, se non impossibile, la fruizione degli spazi di lavoro e di vita. (a

Tutto ciò premesso e considerato nel confermare quanto già illustrato nelle precedenti osservazioni consegnate in data 23/04/2017, le quali non sono state in alcun modo sconfessate dalle controdeduzioni presentate dalle fonderie Pisano in data 20/03/2017 e 31/03/2017, si richiede il rigetto dell'istanza di VIA, e la conseguente revoca immediata dell'AIA esistente.

Salerno, 03/06/2017

Il Comitato Salute e Vita

L'associazione Presidio Permanente Salerno